Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Martedì 7 marzo** — **Numero 55**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 234 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al capitolo 36 dello Stato di previsione della spesa del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per l'anno 1920-921, è autorizzata una maggiore assegnazione di lire quaranta milioni (L. 40.000.000).

Art. 2

Il residuo della gestione dei sussidi di disoccupazione in base al decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 6, all'art. 52 del decreto-legge 19 ottobre 1919, numero 2214, e al decreto-legge 30 gennaio 1921, n. 39, sarà versato in conto entrate del tesoro, appena completata la liquidazione della gestione medesima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 195 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, col quale è stata istituita la croce al merito di guerra;

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le croci al merito di guerra conferite, non per i titoli comuni di cui all'art. 3 del R. decreto n. 205 del 19 gennaio 1918, ma per atti specifici di valore, e perciò considerate come ricompense al valor militare, saranno pubblicate sull'apposito Bollettino delle ricompense al valor militare e sul Foglio d'ordini della R. marina, accompagnate dalle relative motivazioni.

Art. 2.

Il numero delle concessioni di croci di guerra al valor militare, a differenza di quelle concesse per titoli comuni il cui numero massimo non potrà mai essere superiore a tre, sarà illimitato.

Art. 3.

Le croci di guerra al valor militare di cui al precedente art. 1, saranno portate distintamente sul petto per modo che al numero delle concessioni corrisponda un ugual numero di decorazioni: e saranno distinte dalle altre da uno speciale contrassegno di bronzo conforme al modello che verrà depositato negli archivi di Stato unitamente ad una copia del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto è applicabile anche alle croci di guerra concesse per atti specifici di valore dalle supreme autorità mobilitate o dalla speciale Commissione per le ricompense al valor militare prima della sua pubblicazione.

Art. 5.

I Nostri ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto ed emaneranno le norme per la sua esecuzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO — BERGAMASCO.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il sunto il seguente decreto:

N. 126. Regio decreto 22 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, a decorrere dal 1° gennaio 1922 gli assegni annuali dei sottoindicati funzionari della carriera diplomatica, sono determinati come segue:

il Regio ministro in Belgrado L. 50.000;
il Regio ministro in Sofia L. 50.000.

N. 130. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Triuggio (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 131. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ceprano (Roma) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1919 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 1500.

N. 132. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Villata (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a lire 2000.

N. 133. Regio decreto 26 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Settimo Torinese (Torino), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 4000.

N. 134. Regio decreto 29 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Varedo (Milano), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 28 ottobre 1919, con cui il Consiglio provinciale di Grosseto stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada Santa Fiora-Terni, a complemento della Terni-Castellazzara-Sordino, dichiarata provinciale col decreto Reale 16 settembre 1921;

Ritenuto che, procedutosi alla prescritta pubblicazione di detta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non vennero prodotti reclami;

Considerato che il tratto di strada Santa Fiora-Terni, oltre a costituire come si è detto, il complemento della provinciale Terni-Castellazzara-Sordino, si allaccia a S. Fiora alla provinciale del Monte Amiata ed ha, come questa, grande importanza per le relazioni industriali della provincia di Grosseto;

Che pertanto la strada medesima ha i caratteri di provincialità di cui all'art. 13 lettera *d*) della vigente legge sui lavori pubblici;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta tra le provinciali di Grosseto, la strada Santa Fiora-Terni.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 28 febbraio 1922, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 2 corrente marzo, n. 51, col quale S. M. il Re nominava i Sottosegretari di Stato, devono essere soppresse le parole « e i combustibili » nella parte che riguarda il Sottosegretariato della marina mercantile.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria generale dello Stato

Comitato liquidatore delle gestioni di guerra

Listino dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici di proprietà dello Stato.

I prezzi segnati si intendono per materiali in condizioni normali mercantili.

Listino da valere dal 2 marzo 1922.

Ghisa, ferri ed acciai laminati.

Ematite, L. 73 per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. 70 id.
Ghisa al forno elettrico, L. 73 id.
Billettes omogeneo, L. — id.
Billettes e blocchetti di acciaio semiduro, L. 70 id.
Billettes e blocchetti di acciaio duro, L. 60 id.
Barre di acciaio duro laminato (resistenza oltre 60 kg.) L. 70 id.
Barre di acciaio semiduro laminato (resistenza 60-55 kg.) L. 90 id.
Ferro comune, prezzo base, L. 122 id.
Ferro omogeneo in barre da mm. 1 a 3, L. 90 id.
Ferro omogeneo, barre laminate, Poutrelles (travi a doppio T) di lunghezza commerciale superiore a m. 4,25, L. 124 id.
Moietta comune, prezzo di base, L. 127 id.
Moietta omogeneo, id. L. 137 id.
Vergella e filo d'apporto, L. 137 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 122 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 127 id.
Stecche finite per dette, L. — id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. — id.
Binario Decauville completo usato ed in stato di uso, L. 90 id.
Rotaie usate e deteriorate e binario Decauville incompleto, L. 75 id.
Lamiere nere, prezzo di base mm. 4 e più, L. 135 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 2 e fino a m² 1; L. 110 id.
Lamiere nere di superficie inferiore a m² 1, L. 90 id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1, n. 20, L. — id.
Travi a doppio T da m. 3 a 4,25 di lunghezza, L. 52 id.
Tubi di ferro saldati usati per mobilio, gas e acqua, prezzo di base, L. 175 id.
Tubi di acciaio senza saldatura, usati filettati (raccordi compresi), prezzo base L. 265 id.
Tubi di acciaio senza saldatura, usati non filettati (raccordi esclusi), prezzo base L. 225 id.
Tubi bollitori, prezzo base L. — id.
Tubi di ghisa usati (id.), L. 95 id.
Corda spinosa zincata in rotoli anche cominciati, L. 65 id.
Corda spinosa nera in rotoli id. L. 40 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a cornIera, L. 45 id.
Paletti da reticolato di lunghezza superiore a m. 2, a coda di porco, L. 43 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base L. — id.

Annotazioni. — Per i materiali trafilati sia di acciaio duro che semiduro e dolce è stabilito un extra di L. 10 per quintale.

Per le lamiere stirate, striate, ondulate aumento di L. 10 0/0 per 100 kg. sul prezzo del listino.

Per gli extra di spessore dei fili di ferro riferirsi al listino delle Fabbriche Riunite: punte, filo di ferro, via Cusani, Milano.

Per gli altri extra riferirsi al listino n. 12 del marzo 1920 del Comitato interministeriale.

N. B. — I prezzi dei materiali che non figurano nel listino dovranno essere richiesti di volta in volta alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, servizio approvvigionamenti, dagli Enti che li hanno in carico, comunicandone le quantità esistenti.

Rottami.

Rottami di copertura per ferriere: lamiere per copertura da 6 mm. in più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a mm. 1000 e larghezza di 200 mm., L. 35 per 100 kg.
Cerchioni di carri e assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro e di acciaio a U, a T, a L, angolari, piatti, poutrelles e rotaie, il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 3000 mm., L. 33 id.
Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolato inferiori a m. 2, cavalli di frisia, istrici e scheggie di granata, L. 32, id.
Rottami pesanti di ferro e acciaio raccogliticci: attrezzi da campagna e ferro profondamente ossidati in genere da mm. 4 di spessore in più, corda spinosa pressata o tagliata e corda spinosa nera in rotoli deteriorata, compresi affusti da cannone anche se rotti, avantreni e fucine da campo come si trovano, L. 29, id.
Rottami nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moletta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 27, id.
Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, escluse marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 17 id.

N. B. — Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, L. 3, id.

Corda spinosa nera e zincata sciolta, L. —, id.
Proiettili acciaio ed elementi di proiettili di acciaio, L. 34, id.
Proiettili di acciaio scaricati, L. 32, id.
Proiettili di ghisa acciaiosa L. 35, id.
Pallette di ghisa per shrapnel e proiettili di ghisa comune L. 43, id.
Ritagli di lavorazione di bombe L. 45, id.
Ritagli diversi di lamiera inferiore a mq. 1.20 L. 59, id.
Rottami di ghisa meccanica, pezzatura pronta al forno L. 44, id.
Rottami di ghisa bruciata L. 17, id.
Tornitura di ferro, acciaio e ghisa L. 17, id.

N. B. – Per i rottami direttamente utilizzabili nei lavori di forgia o di laminatoio verrà applicato un aumento del 40 per cento sui prezzi di listino.

La corda spinosa sciolta di cui alla voce « Rottami », viene venduta per consegna sul posto, escluse le spedizioni ferroviarie.

Il prezzo di cessione della corda spinosa sciolta di cui alla voce suddetta verrà stabilito, dalla data di decorrenza del presente, in un prossimo listino. Per le eventuali alienazioni di tale materiale da effettuarsi dagli enti militari veggasi il *N. B.*

CONDIZIONI DI VENDITA.

Tutti i prezzi s'intendono per merce franco magazzino vendita e per quantitativi non inferiori a 10 tonnellate.

Le spese di carico e di trasporto sono a carico del richiedente e la merce viaggerà a suo rischio e pericolo. Le Ditte devono provvedere direttamente a richiedere i vagoni alle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione dello Stato, a un mese data dalla presentazione della richiesta, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di annullare l'ordinazione qualora la Ditta non abbia provveduto al ritiro del materiale.

Qualora le Ditte acquirenti non ritirino il materiale acquistato entro i trenta giorni dalla data dell'assegnazione, le stesse saranno assoggettate ad una percentuale di spese di magazzinaggio la cui misura sarà stabilita dagli Enti alienatori al momento delle vendita. Ove per speciali circostanze gli Enti stessi ritengano insufficiente il termine di cui sopra, sarà in loro facoltà di stabilirne uno diverso. La presente condizione non ha applicazione per i materiali concessi in esclusività per la vendita al Consorzio raccolta rottami.

Il pagamento s'intende sempre anticipato e le vendite s'intenderanno tutte effettuate salvo le disponibilità.

Per le spedizioni che non raggiungano il vagone completo, le eventuali spese di imballaggio saranno a carico dell'acquirente.

La cessione o la distribuzione dei materiali di proprietà dello Stato, compresi nel presente listino, sono riservate esclusivamente al servizio approvvigionamenti della Direzione generale delle ferrovie dello Stato – Ufficio alienazione del materiale residuato dalla guerra – Sezione III.

Per i materiali giacenti nell'ex-zona di guerra l'esclusività della vendita è invece devoluta al Consorzio raccolta rottami, via San Vittore 16, Milano.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Tenenti.

Con R. decreto del 15 gennaio 1921:

Delli Santi Filomeno, tenente carabinieri Reali, trasferito nell'arma di fanteria con anzianità 1° febbraio 1917.

Canto Antonio, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 2 maggio 1920, richiamato in servizio dal 22 giugno 1920, con decorrenza per gli assegni dalla data stessa.

Cannone Andrea, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, concessa con decreto 22 novembre 1921, devesi considerarsi per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Manfredi Manfredo, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 12 luglio 1919.

Turina Chiaffredo, tenente, in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 18 ottobre 1921.

MINISTERO

delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 2 marzo 1922 in Palmiano, provincia di Ascoli Piceno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica, con orario limitato di giorno.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE

del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 3 marzo 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	171 71	Dinari	—
Londra	82 72	Corone jugoslave	—
Svizzera	363 12	Belgio	162 90
Spagna	300 —	Olanda	7 17
Berlino	7 66	Pesos oro	15 78
Vienna	0 40	Pesos carta	6 95
Praga	31 50	New York	18 58

Oro . . . . . . 358 57.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 °/o netto (1906)	73 74	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	77 95	—

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 4 marzo 1922.

(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	173 70	Dinari	—
Londra	84 02	Corone jugoslave	—
Svizzera	373 75	Belgio	164 91
Spagna	305 —	Olanda	7 35
Berlino	7 85	Pesos oro	16 05
Vienna	0 40	Pesos carta	7 02
Praga	31 50	New York	19 07

Oro 367 96

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 °/o netto (1906)	73 70	—
3.50 °/o netto (1902)	—	—
3 °/o lordo	—	—
5 °/o netto	77 84	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente.*